

## **Chiarimento n.1**

In riferimento al requisito di capacità tecnica (Bando di gara, articolo 4 punto 4, articolo 9 lett. C: *"Dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente affidamento <servizi di assistenza ai bambini>, per un importo non inferiore a € 600.000,00...."*), è stato posto il seguente quesito:

- per servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente affidamento (servizi di assistenza ai bambini), si intende anche il servizio di assistenza pedagogica-educativa agli alunni disabili nelle scuole dell'obbligo?

La risposta è positiva: il requisito di capacità tecnica previsto dal bando di gara si intende assolto in caso di svolgimento del servizio di assistenza pedagogica-educativa agli alunni disabili nelle scuole dell'obbligo.